

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella Busta A, pena l'esclusione)

**“INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI AIRGEST SPA PER IL BIENNIO 2017-2018”
CIG 720691780B**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

Airgest S.p.A., Società di gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi (inde cit. “AIRGEST” o “Committente” o “Società”), con sede legale c/o l'Aeroporto Civile, in C.da Birgi - 91020 Trapani (TP), iscritta al R.E.A. n. TP-94348, C.F./P.IVA n. 01613650819, in persona del Presidente e legale rappresentante, Franco Giudice, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

....., (inde cit. “Appaltatore” o “Affidatario” o “Prestatore del servizio” o “Impresa” o “Esecutore”), con sede legale in Via/Piazza/Corso, n. - CAP - città (.....), C.F. e P.IVA n., rappresentata dal legale rappresentante, per l'altra parte

congiuntamente denominate “le Parti”

PREMESSO

- che con determina presidenziale n. 849/17 del 20/09/2017, esecutiva ai sensi legge, è stata autorizzata la procedura aperta per l'affidamento dell'“Incarico per la realizzazione della carta dei servizi di Airgest S.p.A. per il biennio 2017-2018”, per un importo a base d'asta di € 55.000,00 IVA esclusa;
- che AIRGEST ha indetto gara di appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, con Bando pubblicato su GURI n. 116 del 06/10/2017 nonché con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano nazionale “Roma” in data 06/10/2017 e su n. 1 quotidiano locale “Corriere dello Sport Ed. Sicilia” in data 06/10/2017, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che in base alle risultanze della gara esperita, in seduta pubblica, presso la sede dell'Airgest S.p.A., riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio di che trattasi venne aggiudicata all'Impresa _____ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro _____, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____%;
- che l'impresa ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Impresa ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che AIRGEST ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che AIRGEST ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tale servizio;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le clausole ivi contenute sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che l'offerta economica, presentata in sede di gara, costituisce parte integrante del presente Contratto e, pertanto, il corrispettivo complessivo e omnicomprendivo riconosciuto all'Appaltatore a fronte dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1: OGGETTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione del “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RILEVAMENTO, ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ENAC IN MATERIA DI QUALITA' DEI SERVIZI E CUSTOMER SATISFACTION”.

“Incarico per la realizzazione della carta dei servizi di Airgest S.p.A. per il biennio 2017-2018” – CIG 720691780B

Allegato C – Schema di Contratto
Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa

2. In particolare, oggetto del presente incarico è lo sviluppo delle attività, finalizzate alla redazione e pubblicazione della Carta dei Servizi per le annualità 2018-2019 dell'Aeroporto Civile di Trapani – Birgi, di seguito indicate:

- Monitoraggi dei tempi di attesa (code ai check-in; in biglietteria; al radiogeno; alla consegna bagagli; allo sbarco; al controllo passaporti etc.);
- Rilevazioni relative ai Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM);
- Somministrazione questionari e analisi della soddisfazione dei Passeggeri a Ridotta Mobilità in merito ai servizi a loro destinati;
- Somministrazione dei questionari, almeno nel numero minimo previsto dalle circolari ENAC di riferimento, per la:
 - o rilevazione della customer satisfaction, in particolare per la determinazione degli indicatori previsti dalle circolari ENAC GEN06 e GEN02A;
- Conteggio esaustivo di particolari dotazioni (es. disponibilità carrelli portabagagli) e calcolo del valore del TPHP;
- Analisi dei dati ed elaborazione statistiche;
- Relazione descrittiva dei risultati delle rilevazioni e presentazione completa e di periodo;
- Profilazione dell'utenza (le domande da porre ai passeggeri saranno fornite da Airgest al momento dell'affidamento dell'incarico);
- Benchmark degli indicatori relativi alle circolari sopra citate con aeroporti aventi caratteristiche analoghe al Vincenzo Florio;
- Traduzione in lingua inglese dei contenuti della Carta dei Servizi forniti dal gestore;
- Impostazione grafica della Carta dei Servizi;
- Stampa e consegna, franco Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi, di n. 800 copie cartacee annue della Carta dei servizi.

3. Il servizio, come sopra descritto – ad eccezione delle attività di stampa e consegna delle copie cartacee, subordinate all'avvenuta approvazione dei dati e dei contenuti della Carta da parte dell'ENAC – dovrà giungere a completamento nei termini previsti dalla vigente normativa di settore, che verranno resi noti tempestivamente ed in ragione dei diversi periodi dell'anno in cui dovranno essere svolte le attività affidate.

4. Nel caso si rendesse necessario, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, apportare modifiche/integrazioni sulla scorta di sopravvenute indicazioni da parte di ENAC, l'Incaricato si impegna ad apportare le sopra indicate variazioni in automatico e senza attendere espressa comunicazione unilaterale del Committente. Ne deriva che l'Incaricato ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Affidatario stesso e che siano ritenute opportune dal Committente ovvero rese necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 2: DECORRENZA E DURATA DEI SERVIZI

1. Il contratto ha durata presuntiva di **mesi 24 (ventiquattro) a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.**
2. **È escluso il rinnovo tacito.**

ART. 3: CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo complessivo, fisso ed invariabile, per l'espletamento dell'incarico triennale, ammonta ad €**00 (euro/00) oltre IVA come per legge, se dovuta, comprensivo dell'importo pari ad € 318,57 quali oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il contratto è stipulato a **"corpo"**.

ART. 4: FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITA'

1. Il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture, emesse posticipatamente, solo a seguito di trasmissione – da parte di AIRGEST – dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio stesso ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione del servizio stesso, per le prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, in entrambi i casi relativi ai servizi effettivamente prestati e certificati nel periodo di riferimento.
2. Le fatture dovranno essere emesse dall'Incaricato secondo le seguenti modalità:
 - pagamento del 50% (pari ad € oltre IVA come per legge, se dovuta) dell'importo previsto per ciascuna annualità, al termine della prima sessione, previa consegna dei relativi elaborati e dietro presentazione di regolare fattura che verrà liquidato a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, a mezzo bonifico bancario;
 - pagamento del restante 50% (pari ad € oltre IVA come per legge, se dovuta) dell'importo previsto per ciascuna annualità, al termine della seconda sessione, previa consegna dei relativi elaborati e dietro presentazione di regolare fattura che verrà liquidato a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, a mezzo bonifico bancario.
3. Le fatture, emesse dall'Incaricato, dovranno riepilogare i servizi forniti ed eventuali altre annotazioni richieste da AIRGEST S.p.A., allegando i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso, fatto salvo il buon esito dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.
4. Si precisa che in ottemperanza al meccanismo dello split payment, l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, solo se dovuta, riportando espressamente l'annotazione **"Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72"**. La suddetta IVA non sarà liquidata al prestatore del servizio, ma liquidata direttamente all'Erario.
5. **Tutte le fatture emesse a partire dal 01/07/2017 sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.**
6. Le fatture, emesse dall'Incaricato, dovranno riportare, altresì, il codice **CIG 720691780B** associato al presente affidamento, essere intestate ad AIRGEST S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN) per consentire di effettuare i pagamenti.
7. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
8. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

9. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

10. AIRGEST S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Incaricato, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Incaricato.

11. L'Incaricato non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

12. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

ART. 5: MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Incaricato ha l'obbligo di coordinamento preventivo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) di Airgest S.p.A. circa la tempistica di effettuazione delle attività contrattualizzate.

2. I servizi oggetto dell'appalto devono essere resi con standard qualitativi elevati, nel rispetto di quanto indicato all'art. 1 del presente Contratto, in modo tale da non recare intralcio alcuno al regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali, delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti e delle attività svolte dai vettori e senza arrecare pregiudizio alcuno all'immagine di Airgest S.p.A..

3. L'Incaricato ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni che le preposte figure del gestore e/o degli Enti di Stato vorranno attribuire per il mantenimento dell'operatività aeroportuale, senza nulla a pretendere.

4. L'Incaricato ha, inoltre, l'obbligo di coordinamento preventivo, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, con le figure Airgest preposte al mantenimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza dell'aeroporto, individuate a tal proposito dal gestore.

ART. 6: VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto è soggetto a verifica di conformità "per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali".

3. La verifica della conformità, finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), dando avviso all'Esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

4. Il D.E.C., durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione, trattandosi di servizi con prestazioni continuative.

5. Il D.E.C. – a fronte della comunicazione dell'Affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni – effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

6. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

7. L'Esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore. I controlli non liberano l'Esecutore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.

8. All'esito dell'attività di verifica il D.E.C. redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti (il D.E.C. e l'Affidatario o, in sua vece, titolata figura idoneo a rappresentarlo) e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

9. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

10. Il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, viene trasmesso per l'accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

11. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Esecutore, corredate dalle proprie valutazioni, anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali.

12. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 7: PENALI

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità condotte in corso d'esecuzione del servizio, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.
6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione di seguito rinvenibile:
 - ❖ In caso di **inadempimento parziale / totale delle prestazioni di cui ad una o più clausole del presente Contratto, e/o in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio**, verrà applicata:
 - per il ritardo da 1 a 5 giorni solari, una penale pari ad € 250,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo da 6 a 8 giorni solari, una penale pari ad € 400,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo da 9 a 11 giorni solari, una penale pari ad € 750,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo da 12 a 15 giorni solari, una penale pari ad € 1.000,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - qualora il ritardo superi i 20 giorni solari o comunque in caso di tre gravi inadempienze ad una o più clausole del presente Contratto, è prevista la risoluzione del Contratto, con diritto al risarcimento del maggior danno subito, oltre ai crediti maturati conseguenti all'applicazione di una o più delle penali sopra indicate.
 - ❖ In caso di **ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, rispetto agli impegni contrattualizzati**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ In caso di **mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ In caso di **impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio**, verrà applicata una penale di:
 - € 1.000,00=/episodio.

7.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente **art.7** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.
2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del presente Contratto.
2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile relativo al servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Committente ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
7. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Resta inteso che, ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 8: REVOCA

1. La Società si riserva la facoltà di revocare il Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio dell'attività aerea civile;
 - in ogni altro caso di pubblico interesse.

2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all’Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all’Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

ART. 9: RISOLUZIONE E DECADENZA

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. AIRGEST ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l’autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Affidatario, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) frode nell’esecuzione del servizio e/o della fornitura, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell’incaricato;
 - c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio e/o della fornitura;
 - e) esecuzione del servizio e/o della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - f) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio e/o della fornitura;
 - g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - i) sopravvenienza a carico dell’Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di cui all’art. 1 del presente Contratto;
 - b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
 - c) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
 - d) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
 - f) non rispondenza del servizio e/o della fornitura resi alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
 - g) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l’Incaricato, in tal caso, salva l’applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell’Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest’ultimo nei confronti della Committente.
6. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio e/o della fornitura a Terzi in danno dell’Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre pregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest’ultima all’altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell’ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
8. Il Committente potrà dichiarare l’Affidatario decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte dell’Incaricato di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
 - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
 - c) qualora l’Incaricato venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo.

ART. 10: GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’Impresa costituisce la cauzione definitiva, mediante **polizza assicurativa/bancaria della n., stipulata in data, dell’importo di Euro. (Euro) pari al _____ - per cento dell’importo aggiudicato al netto dell’iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 11: RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DELL'IMPRESA

1. L'Affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente Contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento.
2. L'Affidatario provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L'Affidatario s'impegna e si obbliga a tenere indenne la AIRGEST da ogni e qualsiasi onere o responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone e/o cose verificatisi in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Contratto, da qualsivoglia causa determinati. Nella detta responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio.
4. L'Appaltatore ha stipulato apposita copertura assicurativa, sottoscrivendo polizza di responsabilità civile RCT – RCO, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per tutti i danni che possono derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto all'AIRGEST ed ai Terzi, con esplicita clausola ricomprensiva AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti ed anche alla voce "Assicurato" sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo. Tale inclusione deve risultare dalla polizza RCT/O o sua opportuna appendice.
5. La predetta copertura assicurativa RCT/O è identificata dal n. _____, **rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____**, agenzia di _____, **avente validità per tutta la durata del presente Contratto ed in particolare fino al/...../.....**, reca esplicita previsione che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST ed impegno della Compagnia assicuratrice ad avvisare AIRGEST dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
6. Il massimale RCT e RCO non è inferiore a **€ 1.000.000,00 (€ unmilione/00) per sinistro e per ciascun anno, né vi sono limiti al numero dei sinistri, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della Compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST.**
7. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
8. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
9. La Compagnia assicuratrice si obbliga altresì ad avvisare AIRGEST dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
10. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

ART. 12: PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, assicura che il personale utilizzato nelle attività previste nel presente Contratto, è in possesso dei requisiti di moralità, fisici e professionali adeguati al lavoro da prestare in ambito aeroportuale.
2. Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente informato e formato dall'Affidatario su tutte le modalità di svolgimento del servizio affidato.
3. I servizi devono essere eseguiti dall'Appaltatore con personale sotto la propria organizzazione, direzione e responsabilità. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.
4. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.
5. L'Appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un Referente Responsabile del Servizio a ciò espressamente delegato, avendo cura di produrre tutto quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto del servizio con competenza, perizia e diligenza, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.
6. Il Responsabile dell'Appalto, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
7. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso alle aree interessate al servizio rilasciato dal competente ufficio AIRGEST.
8. L'Incaricato ha l'obbligo di impiegare personale in regola con la normativa vigente sia previdenziale che assicurativa. È inteso che lo stesso personale non avrà nulla a pretendere dalla Società Airgest S.p.A.

9. Il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale dedicato all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.
10. L'Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso, qualora sia necessario, sostituendo una o più risorse con altra/e risorsa/e dotata/e dei medesimi requisiti di professionalità e formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.
11. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l'Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all'interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di safety dell'Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di audit alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di safety.
12. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto dalla normativa in vigore, il servizio affidato e dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

ART. 13: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ove presenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e nazionali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2. L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne l'AIRGEST – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Affidatario nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.
3. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutto il personale dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 14: SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ponendo in atto, a tal fine, tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, tutte le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa, nonché quelle che dovessero essere emanate.
2. L'Affidatario si obbliga a ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, ed in genere tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Affidatario si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
4. L'Affidatario è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Affidatario e Committente.
5. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.
7. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L'Impresa, prima dell'inizio della realizzazione delle lavorazioni, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

ART. 15: VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.
2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, senza che ciò possa determinare l'insorgere, in capo alla Committente, di responsabilità a qualsiasi titolo, per il caso che tale circostanza si verifichi e senza che l'Appaltatore possa, comunque, avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.
3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti servizi oggetto dell'appalto.

ART. 16: SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del DLgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) e della legislazione antimafia.
2. L'Affidatario che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione da inserire nella "Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa".
3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

ART. 17: INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del DLgs 50/2016 e s.m.i. fatte salve le ipotesi previste dalla legge.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.
3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 18: PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE

1. L'accesso alle aree oggetto del servizio in parola è soggetto alle vigenti prescrizioni normative, integralmente desumibili all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, (p.e. procedimenti di rilascio pass, autorizzazione alla guida in airside, corso security, etc.), delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
2. I costi relativi al rilascio di pass, autorizzazioni, corso security, etc. sono a carico dell'Impresa.
3. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.
4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
5. Le operazioni dovranno essere condotte in presenza ed in concomitanza dell'esercizio dell'attività aeroportuale e dell'utilizzo delle aree limitrofe alle infrastrutture da parte della Società di gestione e degli altri utenti.

ART. 19: RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di impianti di depurazione e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività di conduzione, gestione e manutenzione dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 20: REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Incaricato dichiara di aver preso visione del documento "Regolamento di Scalo" per l'Aeroporto gestito dalla Società di Gestione, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Affidatari e gli Enti che svolgono attività su tale Aeroporto, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 21: CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA

In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 22: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 23: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - NORME REGOLATRICI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:

- 1) Allegato B – Offerta Economica;
- 2) Cauzione Definitiva;
- 3) Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
- 4) DUVRI;
- 5) Allegato E – Regolamento UE 139/2014, Allegato III, ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025 (Stralcio);
- 6) Allegato F – Protocollo di Legalità

2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.

3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 24: PROPRIETA' DI ATTI, DOCUMENTI ED ELABORATI

1. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione degli elaborati e dell'altro materiale e documentazione eventualmente creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Incaricato e/o dai Suoi eventuali dipendenti e/o collaboratori, nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente incarico, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, che ne potrà disporre liberamente.

ART. 25: DISPOSIZIONI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Incaricato assume su di sé l'obbligo incondizionato di osservare e fare osservare, senza alcuna eccezione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 26: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

Il presente contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art 1456 c.c. e dell'art 3, co. 8, legge 13 agosto 2010 nel caso in cui l'incaricato, pur essendovi obbligato ai sensi della L. n. 136/2010, non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 27: CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del Contratto d'appalto, AIRGEST recederà in qualsiasi tempo dal Contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/11, come modif. dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.

2. AIRGEST S.p.A. si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

3. L'Appaltatore assume l'obbligo di uniformarsi al Protocollo di Legalità del 04/12/2006 della Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo cui la Committente ha aderito, e di ottemperare, dunque a tutto quanto nello stesso previsto, con la conseguenza che le clausole del citato protocollo diventeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e degli eventuali subcontratti che l'Appaltatore stipulerà in corso d'esecuzione del servizio.

4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.

ART. 28: CODICE ETICO E OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.

1. Con la sottoscrizione della presente, l'affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/trasparenza/dati-ulteriori-2/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.

2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

3. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

ART. 29: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’ente appaltante procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
2. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dagli artt. 7 e 8 D.Lgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

ART. 30: CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE EX L. 196/2003 E S.M.I.

1. È fatto divieto all’Affidatario ed ai suoi collaboratori e dipendenti di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie, e dati, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia venuta in possesso o, comunque, a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante stessa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

ART. 31: SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) compresa la registrazione del presente atto, sono a totale carico dell’Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L’Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
4. Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell’avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), le quali “sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione” ed ammontano ad € 741,90 (importo ivato).

ART. 32: VARIE

1. Comunicazioni. Ove non diversamente disposto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate al domicilio di seguito indicato, eletto dalle Parti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto:

- Via, – (.....) – PEC:
- AIRGEST S.p.A., c/o l’Aeroporto Civile di Trapani Birgi, C.da Birgi - 91020 Trapani (TP) – PEC: protocollo@pec.airgest.it.

Ciascuna delle Parti potrà modificare una o più volte il domicilio eletto comunicando la variazione all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) quale condizione di opponibilità del mutamento di domicilio: la variazione del domicilio avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera dalla Parte a cui sia destinata o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione del domicilio.

2. Intestazioni. Le intestazioni degli articoli, dei paragrafi e degli allegati hanno soltanto finalità di riferimento e di facilitazione e non hanno rilevanza ai fini dell’interpretazione del Contratto.
3. Relazioni tra le Parti. Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle parti si impegna, in virtù di questo Contratto o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell’altra, sia normativo che contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l’attività di questa.
4. Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Contratto, ciascuna Parte ha il diritto e l’obbligo esclusivo di sovrintendere, gestire, dirigere, acquisire, eseguire o fare eseguire tutto quanto deve essere eseguito da tale Parte nell’ambito del presente Contratto.
5. Invalidità parziale. Qualora una clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, entrambe le Parti saranno sollevate da tutti gli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte in cui tale clausola sia stata dichiarata invalida. Il presente Contratto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone per quanto possibile la finalità.
6. Rinuncia. Nessun ritardo od omissione di una delle Parti nell’esercitare qualsiasi diritto o facoltà pregiudicherà tale diritto o facoltà o sarà inteso come una rinuncia. La rinuncia di una delle Parti – in forma scritta per la prova – ad un adempimento dell’altra o a far valere una qualsiasi diritto non sarà interpretata come rinuncia a far valere successive violazioni di altri obblighi contrattuali.

ART. 33: FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Il RUP delegato è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Trapani, li

Letto, confermato e sottoscritto.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

Il Prestatore del servizio
Il legale rappresentante

.....

.....

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28,29,30,31,32 e 33.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

Il Prestatore del servizio
Il legale rappresentante
